

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1252/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1253/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 1254/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali	5
* Regolamento (CEE) n. 1255/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	7
* Regolamento (CEE) n. 1256/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano	9
* Regolamento (CEE) n. 1257/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri	12
* Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine	15
Regolamento (CEE) n. 1259/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	17
Regolamento (CEE) n. 1260/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1261/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	22
Regolamento (CEE) n. 1262/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	27
Regolamento (CEE) n. 1263/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	29
Regolamento (CEE) n. 1264/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	30
Regolamento (CEE) n. 1265/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90	31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1252/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	137,44 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	137,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	193,20 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	193,20 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	159,19
1001 90 99	159,19
1002 00 00	153,45 ⁽⁴⁾
1003 00 10	147,13
1003 00 90	147,13
1004 00 10	138,04
1004 00 90	138,04
1005 10 90	137,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	137,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	144,11 ⁽⁴⁾
1008 10 00	46,01
1008 20 00	134,33 ⁽⁴⁾
1008 30 00	53,88 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	53,88
1101 00 00	237,57 ⁽⁶⁾
1102 10 00	229,90 ⁽⁶⁾
1103 11 10	313,10 ⁽⁶⁾
1103 11 90	254,76 ⁽⁶⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 maggio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	1,32	1,32	1,32
1001 10 90	0	1,32	1,32	1,32
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, per taluni prodotti del settore dei cereali, la restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente durante il mese d'esportazione, si applica, su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzare entro il termine di validità del titolo stesso;

considerando che alcuni titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i quali è stata fatta domanda prima della fine della campagna 1990/1991, potranno essere utilizzati anche durante la campagna 1991/1992;

considerando che, data la specificità delle circostanze attuali, è opportuno adottare disposizioni che contemplino la possibilità di adeguare la restituzione, su richiesta degli interessati, prima che vengano espletate le formalità doganali d'esportazione, derogando così al disposto del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione

del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni fissate in anticipo tra il 15 maggio ed il 30 giugno 1991, sono adeguate, su richiesta degli interessati, conformemente al paragrafo 2, se l'espletamento delle formalità doganali di esportazione avrà luogo dopo il 30 giugno 1991.

2. La restituzione all'esportazione è maggiorata della differenza, espressa in ECU/t, esistente tra il prezzo d'entrata applicabile nell'ultimo mese della campagna 1990/1991, e il prezzo d'entrata applicabile nel primo mese della campagna 1991/1992.

3. Soltanto i titolari dei titoli d'esportazione in causa possono sottoporre allo Stato membro che ha emesso detti titoli la richiesta di cui al paragrafo 1; quest'ultima dev'essere presentata prima che vengano espletate le formalità doganali per l'esportazione dei quantitativi in questione.

Il suddetto Stato membro iscrive l'adeguamento da applicare nella casella 18 del titolo d'esportazione di cui trattasi e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi dei vari prodotti per i quali è stata presentata richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1255/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 656/91 ⁽⁴⁾, ha stabilito la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli;

considerando che si ravvisa la necessità di modificare la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione per consentire di differenziare gli importi delle restituzioni del riso lavorato a grani tondi in imballaggi di contenuto netto non superiore a 5 kg; che è pertanto opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore « 2. Riso e rotture di riso » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, i dati relativi ai codici NC 1006 30 61 e 1006 30 92 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 9.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione della merce	Codice prodotto
1006 30 61	• - - Riso lavorato : - - - surriscaldato : - - - - a grani tondi - in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg - altri	1006 30 61 100 1006 30 61 900
1006 30 92	- - - - Altro : - - - - - a grani tondi - in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg - altri	1006 30 92 100 1006 30 92 900 •

REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato del Pecorino Romano è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere che provocano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario ispirarsi, nelle linee essenziali, a quelle previste per analoghe misure negli anni precedenti;

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽⁴⁾ è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi e definire esattamente le date d'inizio e di fine dell'ammasso contrattuale;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le

spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto di 14 000 t all'ammasso privato del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° novembre 1990;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

d) il depositante si impegna:

- a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di +16 °C;
- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore ;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato :

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 1991.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1992. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,24 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ecu ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi :

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano :

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede :

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato ;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5% o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana :

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente ;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1257/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 580/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessita una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere che provocano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso per tali quantitativi ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario ispirarsi, nelle linee essenziali, a quelle previste per analoghe misure negli anni precedenti;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto di 4 000 t all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati nella Comunità

con latte di pecora e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1990;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 1991.
2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.
3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni, che scade anteriormente al 31 marzo 1992. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.
2. L'importo dell'aiuto espresso in ecu ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.
3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto

riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi :

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano :

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede :

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato ;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

(¹) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana :

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente ;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1258/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che le modalità da applicare in sede di concessione di aiuti all'ammasso privato delle carni ovicaprine sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che dall'esperienza è emersa la necessità di autorizzare il disossamento durante il periodo di entrata all'ammasso; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 273/91⁽⁵⁾, stabilisce condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine; che, per agevolare lo svincolo dall'ammasso di prodotti disossati, è opportuno ritoccare il quantitativo minimo che può uscire dall'ammasso; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3447/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3446/90, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

« 2. Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 28.

condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato ed a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso. Al più tardi alla data d'inizio delle operazioni di ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità; tuttavia, l'organismo d'intervento può richiedere che tale comunicazione si effettui almeno due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento di ogni singola partita.

I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento, totale o parziale, non possono essere immagazzinati.

3. Le operazioni di ammasso cominciano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui essa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento.

Tale data corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

- sul luogo di ammasso, nel caso in cui le carni siano congelate sul posto;
- sul luogo della congelazione, nel caso in cui le carni siano congelate in un impianto apposito fuori del luogo di ammasso.

Tuttavia, per i prodotti ammassati dopo essere stati tagliati o disossati, interamente o parzialmente, la pesatura riguarda i prodotti effettivamente immagazzinati e può essere effettuata anche sul luogo del taglio o del disossamento, parziale o totale.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3447/90 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 3 bis*

Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate:

- l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, e
- è incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 4 relativamente al quantitativo ritirato. *

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Esso si applica alle operazioni di ammasso privato avviate a partire da questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1259/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1991****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1064/91 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1064/91 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	- 40,00	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 600	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1260/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 694/91⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 694/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 694/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	25,00
	05	24,00
	06	30,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	24,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	104,00
1101 00 00 130	01	104,00
1101 00 00 150	01	0
1101 00 00 170	01	0
1101 00 00 180	01	0
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	104,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	150,00
1103 11 10 200	01	150,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	0
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1261/91 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1991
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1067/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1074/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1067/91 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 30. 4. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		18,16
0401 10 90		16,95
0401 20 11		24,90
0401 20 19		23,69
0401 20 91		30,23
0401 20 99		29,02
0401 30 11		77,08
0401 30 19		75,87
0401 30 31		147,79
0401 30 39		146,58
0401 30 91		247,44
0401 30 99		246,23
0402 10 11	(*)	129,82
0402 10 19	(*)	122,57
0402 10 91	(*)(*)	1,2257/kg + 28,92
0402 10 99	(*)(*)	1,2257/kg + 21,67
0402 21 11	(*)	180,76
0402 21 17	(*)	173,51
0402 21 19	(*)	173,51
0402 21 91	(*)	220,31
0402 21 99	(*)	213,06
0402 29 11	(*)(*)(*)	1,7351/kg + 28,92
0402 29 15	(*)(*)	1,7351/kg + 28,92
0402 29 19	(*)(*)	1,7351/kg + 21,67
0402 29 91	(*)(*)	2,1306/kg + 28,92
0402 29 99	(*)(*)	2,1306/kg + 21,67
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	147,79
0402 91 59	(*)	146,58
0402 91 91	(*)	247,44
0402 91 99	(*)	246,23
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*)(*)	1,4416/kg + 25,30
0402 99 39	(*)(*)	1,4416/kg + 24,09
0402 99 91	(*)(*)	2,4381/kg + 25,30
0402 99 99	(*)(*)	2,4381/kg + 24,09
0403 10 02		129,82
0403 10 04		180,76

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 06		220,31
0403 10 12	(¹)	1,2257/kg + 28,92
0403 10 14	(¹)	1,7351/kg + 28,92
0403 10 16	(¹)	2,1306/kg + 28,92
0403 10 22		27,31
0403 10 24		32,64
0403 10 26		79,49
0403 10 32	(¹)	0,2127/kg + 27,71
0403 10 34	(¹)	0,2660/kg + 27,71
0403 10 36	(¹)	0,7345/kg + 27,71
0403 90 11		129,82
0403 90 13		180,76
0403 90 19		220,31
0403 90 31	(¹)	1,2257/kg + 28,92
0403 90 33	(¹)	1,7351/kg + 28,92
0403 90 39	(¹)	2,1306/kg + 28,92
0403 90 51		27,31
0403 90 53		32,64
0403 90 59		79,49
0403 90 61	(¹)	0,2127/kg + 27,71
0403 90 63	(¹)	0,2660/kg + 27,71
0403 90 69	(¹)	0,7345/kg + 27,71
0404 10 11		28,91
0404 10 19	(¹)	0,2891/kg + 21,67
0404 10 91	(²)	0,2891/kg
0404 10 99	(²)	0,2891/kg + 21,67
0404 90 11		129,82
0404 90 13		180,76
0404 90 19		220,31
0404 90 31		129,82
0404 90 33		180,76
0404 90 39		220,31
0404 90 51	(¹)	1,2257/kg + 28,92
0404 90 53	(¹)(²)	1,7351/kg + 28,92
0404 90 59	(¹)	2,1306/kg + 28,92
0404 90 91	(¹)	1,2257/kg + 28,92
0404 90 93	(¹)(²)	1,7351/kg + 28,92
0404 90 99	(¹)	2,1306/kg + 28,92
0405 00 10		255,19
0405 00 90		311,33
0406 10 10	(³)	234,24
0406 10 90	(³)	285,03
0406 20 10	(³)(⁴)	384,14
0406 20 90	(³)	384,14
0406 30 10	(³)(⁴)	186,32
0406 30 31	(³)(⁴)	175,50
0406 30 39	(³)(⁴)	186,32
0406 30 90	(³)(⁴)	283,04

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 40 00	(³)(⁴)	148,14
0406 90 11	(³)(⁴)	223,01
0406 90 13	(³)(⁴)	196,74
0406 90 15	(³)(⁴)	196,74
0406 90 17	(³)(⁴)	196,74
0406 90 19	(³)(⁴)	384,14
0406 90 21	(³)(⁴)	223,01
0406 90 23	(³)(⁴)	188,31
0406 90 25	(³)(⁴)	188,31
0406 90 27	(³)(⁴)	188,31
0406 90 29	(³)(⁴)	188,31
0406 90 31	(³)(⁴)	188,31
0406 90 33	(⁴)	188,31
0406 90 35	(³)(⁴)	188,31
0406 90 37	(³)(⁴)	188,31
0406 90 39	(³)(⁴)	188,31
0406 90 50	(³)(⁴)	188,31
0406 90 61	(⁴)	384,14
0406 90 63	(⁴)	384,14
0406 90 69	(⁴)	384,14
0406 90 71	(⁴)	234,24
0406 90 73	(⁴)	188,31
0406 90 75	(⁴)	188,31
0406 90 77	(⁴)	188,31
0406 90 79	(⁴)	188,31
0406 90 81	(⁴)	188,31
0406 90 83	(⁴)	188,31
0406 90 85	(⁴)	188,31
0406 90 89	(³)(⁴)	188,31
0406 90 91	(⁴)	234,24
0406 90 93	(⁴)	234,24
0406 90 97	(⁴)	285,03
0406 90 99	(⁴)	285,03
1702 10 10		36,29
1702 10 90		36,29
2106 90 51		36,29
2309 10 15		94,35
2309 10 19		122,54
2309 10 39		114,91
2309 10 59		95,02
2309 10 70		122,54
2309 90 35		94,35
2309 90 39		122,54
2309 90 49		114,91
2309 90 59		95,02
2309 90 70		122,54

- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1262/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1991****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1192/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1192/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1192/91, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,57 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,50 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,57 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,50 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3758
1701 99 10 100	37,58	
1701 99 10 910	37,50	
1701 99 10 950	37,50	
1701 99 90 100		0,3758

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1263/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 963/91⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la cinquantaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,145 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1264/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1991****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,100 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 maggio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la dodicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	18,50
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	33,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	3,00
1510 00 90 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).